

CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – copia –

n° 19

del 21 febbraio 2022

OGGETTO: "Approvazione dello schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Telesse Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano".

L'anno *duemilaventidue* il giorno *ventuno* del mese di *febbraio* alle ore *10:15* nella sala delle adunanze della *Sede Comunale*, si è riunita la *Giunta Comunale* convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il *Sig. Giovanni Caporaso* nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti *Sigg.*:

				Presenti	Assenti
1	Caporaso	Giovanni	<i>Sindaco</i>	<i>Si</i>	
2	Fuschini	Vincenzo	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>	
3	Alfano	Maria Ausilia	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>	
4	Bisesto	Piervincenzo	<i>Assessore</i>		<i>Si</i>
5	Di Mezza	Filomena	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>	
			Totale	n° 4	n° 1

Assiste il Segretario Generale *Dott. Renato Iadanza*, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione allegata, recante all'oggetto:

"Approvazione dello schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Telese Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano".

Dato Atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- *di approvare* in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata che in questa sede si intende integralmente riportata.

LA GIUNTA

Con successiva distinta unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- *di dichiarare* il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTÀ DI TELESE TERME

Proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale

OGGETTO: "Approvazione dello schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Telesse Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano".

IL SINDACO

Premesso che:

- il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano è titolare del diritto di usufrutto su beni immobili di proprietà del demanio pubblico dello Stato/Ramo Bonifica, siti nel Comune di Telesse Terme (BN) ed identificati al Catasto Terreni di Telesse Terme - Direzione Provinciale di Benevento al Foglio 14, Particelle 237, 238, 239, 243, 374, 375, 376, 377;
- nello specifico, detti terreni costeggiano il torrente Grassano, sito nel Comune di Telesse Terme, ed è ivi presente una pista ciclopedonale, realizzata dal Comune di Telesse Terme;
- il Comune ha manifestato il proprio interesse ad ottenere l'uso e la gestione delle predette aree anche ai fini di regolamentare le modalità di fruizione, di utilizzo e di eventuale ammodernamento della predetta pista ciclopedonale;
- il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti e, attesa la finalità sociale rappresentata dal Comune, ritiene di concorrere alla relativa promozione;
- pertanto, le parti hanno di comune accordo convenuto di procedere alla sottoscrizione di una apposita convenzione avente la finalità di disciplinare l'utilizzo della pista ciclopedonale e la manutenzione delle aree sulle quali insiste la medesima pista ciclopedonale, a servizio della collettività telesina;
- a seguito delle interlocuzioni avvenute tra le parti, con nota prot. n. 2022.00668 del 15.02.2022, acquisita al protocollo interno di questo Comune al n. 2581 del 18.02.2022, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha trasmesso lo schema di concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Telesse Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano;

Ritenuto che:

- la continuità e regolarità della fruizione della pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano riveste rilevante importanza per l'Amministrazione comunale, anche per i riflessi in termini di tutela del benessere e della salute della collettività e in termini turistici che l'uso della pista ciclopedonale può avere su questo territorio comunale e su tutto il comprensorio circostante;
- pertanto, è volontà di questa Amministrazione comunale di conseguire l'uso e la gestione delle predette aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale, anche ai fini di regolamentare in modo certo ed incontrovertibile le modalità di fruizione, di utilizzo e di eventuale ammodernamento della predetta pista ciclopedonale;
- per le richiamate finalità è necessario stipulare una convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per disciplinare la concessione in comodato d'uso gratuito al

Comune di Telese Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano, in modo che il Comune possa conseguire ed utilizzare gli spazi idonei al fine di garantire la continuità e la regolarità della fruizione della pista ciclopedonale da parte della collettività telesina;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Telese Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano, il quale si compone di n. 13 (tredici) articoli e che è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:


- la convenzione in oggetto prevede che gli immobili precedentemente indicati, relativi alle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano, vengono concessi al Comune in uso a titolo gratuito per un periodo di 19 anni, salvo rinnovo;
- il predetto schema di convenzione disciplina la ripartizione di competenze tra il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e il Comune di Telese Terme per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di concessione in comodato d'uso gratuito;

Considerato che:

- i beni immobili in oggetto vengono attribuiti secondo il regime del comodato, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile;
- il comodato si sostanzia nel contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Esso ha natura essenzialmente gratuita. Il contratto di comodato d'uso è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante ed a vantaggio del solo comodatario, quale strumento effettuale della costituzione di un diritto personale di godimento. E' un negozio attributivo, traslativo d'uso, di godimento, ad efficacia meramente obbligatoria, e si perfeziona con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore;
- il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, requisito che non viene meno se a carico del comodatario sono poste prestazioni accessorie, purché non siano tali da assumere il carattere di un vero e proprio corrispettivo e rimangano nell'ambito di mere prestazioni modali;

Atteso che:

- l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, nel testo introdotto dall'art. 1 dalla legge n. 15/2005, prevede che *"La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, e salvo che la legge disponga diversamente"*;
- la disposizione dell'art. 1 comma 1-bis, della legge n. 241/1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di operare secondo le norme del diritto privato e, quindi, mediante moduli negoziali, anche per la realizzazione di propri compiti istituzionali. La norma esprime un principio tendenziale dell'attuale ordinamento, in favore del superamento del vecchio dogma che attribuiva alla Pubblica Amministrazione, in generale, il dovere di agire mediante poteri di imperio ed attraverso atti unilaterali;
- la nuova disposizione non incide, pertanto, sulla natura della funzione amministrativa, che rimane finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, ma soltanto sulla sua forma;

- 
- l'attività amministrativa è configurabile non solo quando l'Amministrazione eserciti pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa (nei limiti consentiti dall'ordinamento) persegua le proprie finalità istituzionali mediante un'attività sottoposta, in tutto o in parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati, e ciò anche quando essa gestisca un servizio pubblico o amministri il proprio patrimonio o il proprio personale;
 - l'area di intervento su cui interviene l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 è quella riguardante:
 - gli atti di amministrazione correlati, soprattutto, alla gestione del patrimonio (attività private di diritto privato: ad esempio, contratti di comodato, prestito d'uso, affitto o locazione);
 - gli atti con i quali l'amministrazione persegue scopi di interesse pubblico con gli strumenti del diritto privato (l'area denominata del diritto privato speciale);

Atteso che l'art. 981 del Codice civile dispone che l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, nel rispetto della sua destinazione economica, oppure può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti dalla normativa in materia di usufrutto;

Ritenuto che lo schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Telesse Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano sia meritevole di approvazione, in quanto esso è conforme alla normativa vigente e detta una disciplina compiuta ed organica dei rapporti tra i due Enti circa le modalità di utilizzo e di fruizione delle aree in oggetto;

Ritenuto, per le motivazioni precedentemente esposte, di acquisire dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, a titolo di comodato d'uso, i beni siti nel Comune di Telesse Terme (BN) ed identificati al Catasto Terreni di Telesse Terme - Direzione Provinciale di Benevento al Foglio 14, Particelle 237, 238, 239, 243, 374, 375, 376, 377, sui quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano, e di approvare il relativo schema di convenzione, in quanto ciò consente di perseguire le finalità pubbliche ed istituzionali di questa Amministrazione comunale in termini di tutela del benessere e della salute della collettività e in termini turistici;

Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini della formulazione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i Responsabili delle Aree competenti hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

Atteso che le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva Arch. Stefania Pulcino e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, Dott.ssa Maria Libera Vegliante, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- ✓ il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di manifestare la volontà**, per le motivazioni precedentemente esposte in premessa, di acquisire dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, a titolo di comodato d'uso, i beni siti nel Comune di Telese Terme (BN) ed identificati al Catasto Terreni di Telese Terme - Direzione Provinciale di Benevento al Foglio 14, Particelle 237, 238, 239, 243, 374, 375, 376, 377, sui quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano;
3. **di approvare** lo schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Telese Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano, il quale si compone di n. 13 (tredici) articoli e che è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto che:**
 - a. la convenzione in oggetto prevede che gli immobili precedentemente indicati, relativi alle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano, vengono concessi al Comune in uso a titolo gratuito per un periodo di 19 anni, salvo rinnovo;
 - b. la predetta convenzione disciplina la ripartizione di competenze tra il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e il Comune di Telese Terme per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di concessione in comodato d'uso gratuito;
5. **di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva gli adempimenti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la stipula della convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;
6. **di dichiarare**, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il Sindaco
(Giovanni Caporaso)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Caporaso", written over a long, thin horizontal line.



CITTÀ DI TELESE TERME

PARERI

(d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 49)


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

“Approvazione dello schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Telese Terme delle aree sulle quali insiste la pista ciclopedonale adiacente al Torrente Grassano”.

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li 17.02.2022




Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
(Arch. Stefania Pulcino)

Stefania Pulcino

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
- Non è regolare sotto il profilo contabile.
- Ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 17.02.2022



Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Maria Libera Vegliante

CONVENZIONE

L'anno 2022, addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura redatta in duplice copia,

TRA


il **CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO** (C.F.: 82000610616), in persona di, a tanto autorizzato con, con sede in Piedimonte Matese (CE) al Viale della Libertà n. 61, d'ora in avanti, per brevità, denominato anche come "Consorzio";

E

il **COMUNE DI TELESE TERME** (C.F.: 00043820620), in persona di, a tanto autorizzato con delibera di _____ n. _____ del _____, con sede in Telese Terme (BN) al Viale Minieri n. 146, di qui in poi indicato anche per brevità come "Comune";

PREMESSO

- I. Che il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano è titolare del diritto di usufrutto su beni immobili di proprietà del demanio pubblico dello Stato/Ramo Bonifica, siti nel Comune di Telese Terme (BN) ed identificati come di seguito al Catasto Terreni - Direzione Provinciale di Benevento:
 - a) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 237 mq 286.
 - b) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 238 mq 3.698;
 - c) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 239 mq 3.245;
 - d) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 243 mq 291;
 - e) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 374 mq 200;
 - f) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 375 mq 540;
 - g) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 376 mq 410;
 - h) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 377 mq 26;

- 
2. Che nello specifico si rappresenta che i detti terreni costeggiano il torrente Grassano, sito nel Comune di Telese Terme e che è ivi presente una pista ciclopedonale, realizzata dal Comune di Telese Terme.
 3. Che il Comune ha manifestato il proprio interesse ad ottenere l'uso e la gestione delle predette aree anche ai fini di regolamentare le modalità di fruizione, di utilizzo e di eventuale ammodernamento della predetta pista ciclopedonale.
 4. Che il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti e, attesa la finalità sociale rappresentata dal Comune, ritiene di concorrere alla relativa promozione.
 5. Che, pertanto, le parti hanno di comune accordo convenuto di procedere alla sottoscrizione della presente convenzione avente la finalità di disciplinare l'utilizzo della pista ciclopedonale e la manutenzione delle aree individuate al comma 1. della presente premessa e all'art. 2, comma 1, sulle quali insiste la medesima pista ciclopedonale, a servizio della collettività telesina.
 6. Che il Comune di Telese Terme con delibera di _____ Comunale n. del ha, pertanto, approvato lo schema della presente convenzione da stipulare con il Consorzio;
 7. Che a sua volta anche il Consorzio con n. del ha approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, come sopra identificate e rappresentate,


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e vale patto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Con il presente atto il Consorzio concede, a titolo gratuito, in uso al Comune, che accetta per sé, i seguenti immobili siti nel Comune di Telese Terme (BN) e così identificati al Catasto Terreni – Direzione Provinciale di Benevento:
 - a) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 237 mq 286;
 - b) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telese Terme al Foglio 14 Particella 238 mq 3.698;


- 
- c) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telesse Terme al Foglio 14 Particella 239 mq 3.245;
 - d) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telesse Terme al Foglio 14 Particella 243 mq 291;
 - e) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telesse Terme al Foglio 14 Particella 374 mq 200;
 - f) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telesse Terme al Foglio 14 Particella 375 mq 540;
 - g) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telesse Terme al Foglio 14 Particella 376 mq 410;
 - h) Immobile ad uso terreno censito nel Comune di Telesse Terme al Foglio 14 Particella 377 mq 26.
2. Contestualmente il Comune dichiara di aver visitato e visionato gli immobili e di averli trovati conformi alle loro caratteristiche e che le loro condizioni sono idonee all'uso pattuito.
 3. Il Comune riconosce la titolarità del diritto di usufrutto sugli immobili in oggetto in capo al Consorzio, così come riconosce che ogni opera realizzata sull'immobile diverrà, in quanto costruita, di piena ed esclusiva titolarità del Consorzio, senza avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Consorzio, né ora né mai.

ART. 3 - DURATA

1. Il contratto in oggetto è a tempo determinato. La durata prevista è di anni 19, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, fatta salva la facoltà di eventuale rinnovo da disporsi con atto espresso.
2. Il Comune, in caso di cessazione della presente convenzione, si obbliga alla restituzione dei terreni in oggetto al Consorzio, al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità per motivi obiettivi e comprovati, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.


ART. 4 - USO DEGLI IMMOBILI

1. Gli immobili precedentemente indicati vengono concessi al Comune in uso a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano ed il Comune gestirà autonomamente gli stessi per tutta la durata del presente contratto anche al fine di effettuare qualsiasi forma di pubblicità e sponsorizzazione sugli stessi.

- 
2. Il Comune, pertanto, è costituito custode degli immobili di cui alla presente convenzione ed è responsabile di ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi nella conduzione ed utilizzo degli stessi.
 3. Il Comune, inoltre, non potrà concedere né sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, pena la decadenza dalla stessa.

ART. 5 - IMPEGNI ED ONERI DEL COMUNE

1. Le parti pattuiscono espressamente che la manutenzione ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale e delle opere ad essa connesse, e le relative spese ad essa legate, così come la manutenzione ordinaria delle aree oggetto del presente atto e le relative spese ad essa legate, sono a carico esclusivo del Comune.
2. Nello specifico si rappresenta che è a carico del Comune la manutenzione ordinaria delle aree oggetto della presente convenzione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il taglio e/o l'estirpazione delle essenze arboree;
 - la potatura periodica degli alberi tale da non consentire il superamento del fusto e dei rami oltre i metri 6 di altezza, fatte salve eventuali diverse prescrizioni da parte degli Enti e soggetti competenti;
 - la pulizia delle aree;
 - la sistemazione, sostituzione e manutenzione dei parapetti adiacenti la pista ciclopedonale;
 - la apposizione di idonea segnaletica di prescrizione e di pericolo.
3. Sono, altresì, a carico del Comune tutte le opere necessarie ed indispensabili al corretto funzionamento, gestione e messa in sicurezza della pista ciclopedonale, tra cui a titolo non esaustivo l'installazione e manutenzione della cartellonistica necessaria.
4. Sono, infine, a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi "*una tantum*" nella fase iniziale successiva alla stipula della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 6.
5. Il Comune, inoltre, nell'uso esclusivo delle aree in oggetto verificherà il corretto stato di manutenzione delle stesse e della relativa pista ciclopedonale, e sarà esclusivo responsabile per eventuali danni causati a terzi derivanti dalla mancata osservanza dei detti obblighi di manutenzione di cui ai commi precedenti.
6. Il Consorzio può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi ordinari sulle aree concesse in uso, addebitabili ad eventuali mancanze o non curanze da parte del Comune, qualora ritenuti necessari ad un corretto utilizzo delle aree. A tal fine il Consorzio diffiderà il



Comune, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, ad eseguire i lavori entro un termine determinato che non può essere inferiore a giorni 10 ed in caso di inadempienza del rispetto di detto termine gli stessi potranno essere effettuati direttamente dal Consorzio, ove possibile, con addebito delle relative spese al Comune oppure la presente convenzione potrà essere risolta di diritto dal Consorzio a suo insindacabile giudizio.


ART. 6 - IMPEGNI ED ONERI DEL CONSORZIO

1. Le Parti pattuiscono espressamente che gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree oggetto del presente atto, con l'esclusione della pista ciclopedonale e delle opere ad essa connesse, nella fase iniziale successiva alla stipula della presente Convenzione sono posti "una tantum" a carico del Comune che le eseguirà a proprie cura e spese, in conformità e nei limiti delle previsioni della "Perizia per servizio di progettazione di taglio delle piante poste lungo la pista ciclopedonale adiacente al torrente Grassano", all'uopo redatta dal Dott. Agr. Antonio Ciervo di Dugenta (BN) su incarico dello stesso Comune di Telese Terme, giusta Determina n. 144 del 11.11.2021, valevoli - a giudizio del Comune - anche ai fini della revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 59, prot. 14868 del 08.10.2021.
2. Le successive opere e interventi di manutenzione straordinaria delle aree restano, per tutta la durata del presente contratto, a carico del Consorzio e, nello specifico, gli stessi avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo e secondo occorrenza, le seguenti attività:
 - abbattimento e/o taglio degli alberi pericolanti e di quelli che pendono verso la pista ciclopedonale;
 - consolidamento e sistemazione strutturale delle aree oggetto della presente convenzione, comprese le sponde dei canali di bonifica latitanti;

I suddetti interventi di manutenzione straordinaria, previa segnalazione da parte del Comune, saranno eseguiti dal Consorzio nei tempi e secondo le possibilità, anche finanziarie, del bilancio dell'Ente; nelle more, qualora il Comune - a suo giudizio - ritenesse che la mancata manutenzione straordinaria possa ostacolare o rendere pericoloso l'utilizzo degli immobili demaniali affidati in concessione da parte del Consorzio, potrà intervenire direttamente a sue spese, previa comunicazione al Consorzio contenente la specifica degli interventi a farsi, oppure potrà recedere dalla presente convenzione..

ART. 7 - DIRITTO DI ISPEZIONE ED ACCESSO ALL'IMMOBILE

1. Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare gli immobili oggetto del presente contratto.

- 
2. In ogni caso, previo preavviso al Comune da effettuarsi 5 giorni liberi prima a mezzo pec c/o con lettera raccomandata a/r, il Consorzio potrà liberamente accedere alle dette aree per effettuare gli interventi istituzionali di propria competenza, nonché quelli di straordinaria manutenzione, ed a tal riguardo il Comune dovrà predisporre delle idonee misure volte ad inibire il pubblico accesso ai luoghi oggetto della presente convenzione.
 3. Il Consorzio, nel caso di comprovati motivi di urgenza, si riserva di utilizzare gli immobili in parola senza preavviso alcuno. In tal caso il Consorzio provvederà, comunque, ad inviare comunicazione scritta al Comune e quest'ultimo è obbligato ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'uso degli immobili per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità.

ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. La violazione di una o più delle condizioni di cui alla presente convenzione, le quali, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, comporta la risoluzione di diritto e di fatto del presente atto e l'immediata riconsegna al Consorzio degli immobili di cui trattasi, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento dei danni a favore del Consorzio.
2. In caso di gravi inadempienze accertate imputabili al Comune, e salva ogni altra eventuale responsabilità civile o penale, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto e di fatto.
3. Il recesso per motivi ed esigenze di interesse pubblico dovrà essere preceduto da preavviso al Comune di mesi tre.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI DA PARTE DI ENTI TERZI

1. Si precisa che il rispetto ad opera delle parti degli impegni derivanti dal presente contratto resta comunque subordinato, ove necessario, alla previa acquisizione di eventuali pareri, nulla osta e/o autorizzazioni, comunque denominati, da parte degli Enti e soggetti competenti.

ART. 10 - MODIFICHE

1. Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere approvata se non mediante atto scritto.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

1. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia, in quanto applicabili.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

ART. 12 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

1. Le parti si danno atto che il presente contratto stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e ss.mm.ii.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Tribunale di Benevento. È esclusa la competenza arbitrale.

L.C.S.

**CONSORZIO DI BONIFICA
DEL SANNIO ALIFANO**

COMUNE DI TELESE TERME


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **Giovanni Caporaso**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott. Iadanza Renato**

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li **22 FEB. 2022**



IL SEGRETARIO GENERALE
(**Dott. Renato Iadanza**)

Renato Iadanza

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Artt. 124 e 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Li **22 FEB. 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE.
F.to **Dott. Renato Iadanza**

=====
ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

Li **22 FEB. 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott. Renato Iadanza**